



MARZO 2026

OX2 ITALY SPV 2 S.r.l.

IMPIANTO AGRIVOLTAICO COLLEGATO ALLA RTN

POTENZA NOMINALE 167,06 MW

COMUNE DI CONSELICE (RA)

Montana

ELABORATO R36

**RELAZIONE ASSERVIMENTI DAL
125/2023**

Progettista

Corrado Pluchino / Ord. Ing. Milano A27174

Coordinamento

Carlotta Di Mari / Ord. Ing. Siracusa A2445

Codice elaborato

3342_6955_CNS_R36_Rev0_Relazione asservimenti DAL 125_2023

Montana S.p.A.

Via Angelo Carlo Fumagalli 6, 20143 Milano
Tel. +39 02 54 11 81 73 | Fax +39 02 54 12 98 90
Milano (Sede Certificata ISO) | Brescia | Palermo | Cagliari | Roma | Siracusa

C. F. e P. IVA 10414270156
Cap. Soc. 600.000,00 €
www.montanambiente.com

Memorandum delle revisioni

Cod. Documento	Data	Tipo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
3342_6955_CNS_R36_Rev0_Relazione asservimenti DAL 125_2023	03/2026	Prima emissione	<i>R. Bertolini</i>	<i>C. Di Mari</i>	<i>C. Pluchino</i>

Visto

Il Direttore Tecnico
Alberto Angeloni

Gruppo di lavoro per l'elaborato

Nome e cognome	Ruolo/Temi trattati	Ordine professionale
Corrado Pluchino	Responsabile Tecnico Operativo	Ord. Ing. Milano A27174
Carlotta Di Mari	Project Manager	Ord. Ing. Prov. SR n. 2445 – Sez. A
Raffaella Bertolini	Esperto Ambientale	

Montana S.p.A.

Via Angelo Carlo Fumagalli 6, 20143 Milano
Tel. +39 02 54 11 81 73 | Fax +39 02 54 12 98 90
Milano (Sede Certificata ISO) | Brescia | Palermo | Cagliari | Roma | Siracusa

C. F. e P. IVA 10414270156
Cap. Soc. 600.000,00 €
www.montanambiente.com



INDICE

1. PREMESSA	4
1.1 DATI GENERALI DI PROGETTO	5
2. STATO DI FATTO	6
2.1 LOCALIZZAZIONE IMPIANTO	6
2.1.1 Inquadramento territoriale	6
2.1.2 Inquadramento catastale impianto	6
3. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	9
3.1 NORMATIVA REGIONALE - DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 28 DEL 6 DICEMBRE 2010	9
3.2 NORMATIVA REGIONALE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA 23 MAGGIO 2023, N. 125	11
3.3 NORMATIVA NAZIONALE - DECRETO LEGISLATIVO N. 190 DEL 25 NOVEMBRE 2024	12
4. VERIFICA DI COERENZA CON LA NORMATIVA REGIONALE.....	14



1. PREMESSA

Il progetto in questione prevede la realizzazione, attraverso la società di scopo OX2 ITALY SPV 2 S.r.l., di un impianto solare agrivoltaico, nel territorio comunale di Conselice (RA), di potenza pari a 167,06 MW e potenza in immissione pari a 166 MW, distribuito su un'area catastale di circa 381,08 ha complessivi, di cui 283,61 ha recintati.

Il presente documento costituisce la **Relazione Asservimenti DAL 125/2023** del progetto in esame.

OX2 ITALY SPV 2 S.r.l., con sede in via Fabio Filzi 7, 20124 nel Comune di Milano (MI), Partita IVA 14525250966, di proprietà della Società OX2 HOLDING ITALY 1 AB, propone la realizzazione di un impianto agrivoltaico nel Comune di Conselice (RA). La società opera nel settore delle energie rinnovabili, promuovendo soluzioni sostenibili e innovative per la transizione energetica.

Il progetto in esame è in linea con quanto previsto dal: "Pacchetto per l'energia pulita (Clean Energy Package)" presentato dalla Commissione europea nel novembre 2016 contenente gli obiettivi al 2030 in materia di emissioni di gas serra, fonti rinnovabili ed efficienza energetica e da quanto previsto dal Decreto 10 novembre 2017 di approvazione della Strategia energetica nazionale emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La tecnologia impiantistica prevede l'installazione di moduli fotovoltaici bifacciali che saranno installati su strutture tracker mediante palo infisso nel terreno.

Le strutture saranno posizionate in maniera da conferire in modo funzionale un carattere agrivoltaico all'impianto. I pali di sostegno delle strutture tracker sono posizionati distanti tra loro di 8 metri e si prevede l'impiego di strutture di supporto che garantiscono una altezza del modulo inclinato dal suolo di 2,10 m. Tale distanza è stata applicata per garantire la corretta integrazione fra pratiche agricole ed installazioni fotovoltaiche. Saranno utilizzate tipologie di strutture, in configurazione 1P composte rispettivamente da 12 (tipo 1) e 24 (tipo 2) moduli.

La corrente elettrica prodotta dai moduli fotovoltaici sarà convertita da continua ad alternata attraverso l'utilizzo di n. 452 inverter di stringa all'interno dell'impianto e verrà poi trasformata da BT a MT tramite l'installazione di n. 38 cabine di campo.

L'impianto agrivoltaico sarà allacciato, tramite cavo interrato con tensione a 132 kV, in uscita dalla Sottostazione Elettrica Utente (SSEU), e lunghezza complessiva pari 16,32 km alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) su una nuova Stazione Elettrica (SE) della RTN a 380/132/36 kV da inserire in entra – esce alla linea RTN a 380 kV "Ferrara Focomorto – Ravenna Canala" e alla linea RTN a 132 kV "Portomaggiore – Bando". Il progetto della nuova stazione elettrica "SE Portomaggiore" 380/132/36 kV, presentato dalla capofila del tavolo tecnico EG Dolomiti S.r.l., è stato benestariato da Terna e consiste nella realizzazione ex novo della stazione elettrica, per il collegamento della stessa alla RTN. L'opera sorgerà su un'area agricola situata a Est della Strada Statale SS16 e Ovest dalla Strada Provinciale SP48, nel Comune di Portomaggiore (FE).

La Stazione Elettrica Portomaggiore è stata autorizzata, congiuntamente ai raccordi in semplice terna a 380 kV sull'esistente elettrodotto Ferrara Focomorto – Ravenna Canala e ai raccordi in semplice terna a 132 kV sull'esistente elettrodotto Portomaggiore – Bando, dalla società EG Dante S.r.l. che ha ottenuto il provvedimento di compatibilità ambientale dal MASE in data 12/04/2024 e l'Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto da ARPAE in data 14/06/2024 (n. DET-AMB-2024-3386).



1.1 DATI GENERALI DI PROGETTO

Nella tabella seguente sono riepilogate in forma sintetica le principali caratteristiche tecniche dell'impianto in progetto.

Tabella 1.1: Dati di progetto

ITEM	DESCRIZIONE
Richiedente	OX2 ITALY SPV 2 S.r.l.
Luogo di installazione:	Conselice (RA)
Denominazione impianto:	Conselice
Potenza di picco (MW _p):	167,06 MWp
Potenza in immissione STMG (MW _{ac}):	166 MW
Informazioni generali del sito:	Sito ben raggiungibile, caratterizzato da viabilità esistente per lo più costituita da strade provinciali e comunali ben praticabili. La morfologia è pianeggiante e regolare.
Connessione:	Interfacciamento alla rete mediante soggetto privato nel rispetto delle norme CEI
Tipo strutture di sostegno:	Strutture metalliche tracker in acciaio zincato fissate a terra su pali.
Moduli per struttura:	n. 12 Tipo 1 (1x12)
	n. 24 Tipo 2 (1x24)
Inclinazione piano dei moduli:	+55°/- 55°
Azimut di installazione:	0°
Lotti impianto	n. 1
Sezioni impianto:	n. 17, denominate S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17
Cabine di Campo:	n. 38 distribuite all'interno delle sezioni dell'impianto agrivoltaico
Cabina di Smistamento:	n. 2 ubicate all'interno delle sezioni S2 ed S14
Rete di collegamento utente:	30 kV
Coordinate (Impianto)	Latitudine 44,53° N
	Longitudine 11,85° E
Altitudine media	2 m s.l.m.
SSEU:	n. 1 ubicata in prossimità dell'area di impianto
Rete di collegamento opere di rete:	132 kV

2. STATO DI FATTO

2.1 LOCALIZZAZIONE IMPIANTO

2.1.1 Inquadramento territoriale

Il progetto in esame è ubicato nel territorio comunale di Conselice (RA). L'area di progetto è suddivisa in due cluster, uno situato nella periferia nord del centro abitato di Conselice e l'altro a nord dello stabilimento di industria alimentare Unigrà.

L'area deputata all'installazione dell'impianto agrivoltaico in oggetto risulta essere adatta allo scopo, presentando una buona esposizione ed è raggiungibile attraverso le vie di comunicazione tramite la Strada Provinciale 13 Bastia, la Strada Provinciale 35 Puntiroli e Mensa e la Strada Provinciale 610 Salice.

Internamente alle aree di impianto è stata rilevata la presenza di canali irrigui, sottoservizi e elettrodotti che costituiscono un elemento di divisione delle aree.

L'estensione totale dell'area è di 381,08 ha complessivi, di cui 283,61 ha recintati e suddivisi in 17 sezioni principali.




Figura 2.1: Inquadramento aree di impianto

Attraverso la valutazione delle ombre si è cercato di minimizzare, e ove possibile eliminare, l'effetto di ombreggiamento tra i moduli fotovoltaici, al fine di garantire una perdita pressoché nulla del rendimento annuo dell'impianto agrivoltaico in termini di efficienza energetica.

2.1.2 Inquadramento catastale impianto

L'impianto agrivoltaico in oggetto, con riferimento al catasto terreni del comune di Conselice (RA), sarà installato nelle aree indicate di seguito.




Figura 2.2: Inquadramento aree di impianto – Lotto Nord




Figura 2.3: Inquadramento aree di impianto – Lotto Sud

Tabella 2.1: Inquadramento catastale

COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
Conselice	4	144, 526, 527
Conselice	12	77, 89, 93
Conselice	19	130
Conselice	20	1, 11, 46, 51, 53
Conselice	26	90
Conselice	35	54, 61, 77, 79
Conselice	38	11, 167, 223, 333
Conselice	39	174
Conselice	41	161, 162



3. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione ha lo scopo di verificare la coerenza del progetto in esame con la normativa regionale vigente.

In ambito regionale, la Regione Emilia-Romagna ha definito specifici criteri per l'inserimento territoriale degli impianti da fonte rinnovabile attraverso la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 28/2010 e successive modifiche e aggiornamenti.

La DGR 28/2010 stabilisce i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e definisce le condizioni per la compatibilità degli impianti con il contesto territoriale, paesaggistico e agricolo.

Successivamente, con la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 125/2023, la Regione Emilia-Romagna ha aggiornato e integrato il quadro normativo regionale in materia di impianti a fonti rinnovabili, introducendo ulteriori disposizioni relative alla localizzazione degli impianti fotovoltaici e agrivoltaici in ambito agricolo.

3.1 NORMATIVA REGIONALE - DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 28 DEL 6 DICEMBRE 2010

In attuazione delle Linee Guida Nazionali di cui al Decreto Ministeriale 10 settembre 2020, la Regione Tabella 3.1: Inquadramento catastale

COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
Conselice	4	144, 526, 527
Conselice	12	77, 89, 93
Conselice	19	130
Conselice	20	1, 11, 46, 51, 53
Conselice	26	90
Conselice	35	54, 61, 77, 79
Conselice	38	11, 167, 223, 333
Conselice	39	174
Conselice	41	161, 162

Emilia-Romagna ha approvato con Deliberazione Assembleare n. 28 del 6 dicembre 2010, l'Allegato I "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica".

Tale Allegato definisce sia le aree inidonee che le aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo.

La definizione di tali aree è stata aggiornata con la Deliberazione dell'assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 23 maggio 2023, n. 125; pertanto, si precisa che gli elenchi di aree inidonee ed idonee sottostanti tengono già conto di tale aggiornamento.

Alla lettera A) sono definite le aree considerate non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, di seguito elencate:

- Le zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrare nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione: zone di tutela naturalistica (art. 25 PTPR);
 - sistema forestale e boschivo (art. 10 PTPR);



- zona di tutela della costa e dell'arenile (art. 15 PTPR);
- invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 PTPR);
- crinali, individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'art. 20, commi 1, lettera a, del PTPR;
- calanchi (art. 20, comma 3 PTPR);
- complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a e b1 PTPR);
- gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42);
- aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni individuate ai sensi della Legge 21 novembre 2000. N. 353;
- le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 PTPR).
- le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005;
- le aree incluse nella Riserve Naturali istituite ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005;
- le aree forestali, così come definite dall'art. 63 della L.R. n. 6/2009, incluse nella Rete Natura 2000 designata in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di Importanza Comunitaria) e alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale) nonché nelle zone C, D e nelle aree contigue dei 6/2005;
- le aree umide incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale) in cui sono presenti acque lentiche e zone costiere così come individuate con le deliberazioni di Giunta regionale n. 1224/08.

Alla lettera B) sono definite le aree considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, ovvero:

- le aree del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori ai 1200 metri (art. 9, comma 5 PTPR), qualora l'impianto sia destinato all'autoconsumo;
- le aree agricole, non rientranti nelle aree non idonee, nelle quali sono in essere coltivazioni certificate come agricole biologiche, a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tipica (IGT);
- le zone C dei Parchi nazionali, interregionali e le aree incluse nella Rete Natura 2000, non rientranti nelle aree non idonee;
- le aree in zona agricola non rientranti nelle aree non idonee e nei punti precedenti, qualora l'impianto occupi una superficie non superiore al 10% delle particelle catastali contigue nella disponibilità del richiedente.

Alla lettera C) sono definite ulteriori aree considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, fuori dalle aree di cui alla lettera A) e senza limiti di cui alla lettera B):

- le seguenti aree in zona agricola:
 - le fasce di ambientazione e le aree di pertinenza delle opere pubbliche lineari;
 - le fasce di rispetto stradale e autostradale, così come dimensionate dal Codice della strada e dal suo Regolamento, nonché le aree intercluse al servizio delle infrastrutture viarie;
 - le fasce di rispetto delle linee ferroviarie;



- le fasce di rispetto degli elettrodotti;
- le aree a servizio di discariche di rifiuti già esistenti, regolarmente autorizzate, anche se non più in esercizio;
- le aree a servizio di depuratori;
- le aree a servizio degli impianti di sollevamento delle acque;
- le aree di cava dismesse;
- le parti del territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive, nelle aree ecologicamente attrezzate e nei poli funzionali,
- le aree dedicate alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti ai sensi dell'Art. A-23 dell'Allegato alla LR 20/2000;
- le colonie marine (art. 16 PPTR) e gli insediamenti urbani storici e le strutture insediative storiche non urbane (art. 22 PPTR), qualora l'impianto fotovoltaico sia collocato esclusivamente sugli edifici esistenti nell'osservanza della normativa di tutela degli stessi;
- le aree a servizio di impianti di risalita e le altre aree ad esse funzionali.

Infine, alla lettera D) sono definiti idonei alla installazione degli impianti fotovoltaici gli edifici esistenti ovunque ubicati, nell'osservanza della normativa di tutela degli stessi e nell'osservanza delle norme di sicurezza sismica.

3.2 NORMATIVA REGIONALE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 23 MAGGIO 2023, N. 125

Considerato quanto previsto dalla Delibera Assembleare n. 28 del 2010, al fine di stabilire una valutazione di primo livello circa l'idoneità o meno delle diverse aree individuate alla localizzazione degli impianti fotovoltaici, la Regione Emilia-Romagna ha approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 125 del 23 maggio 2023 *"Specificazioni dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio"*.

Tra i diversi punti discussi nella delibera si riportano di seguito quelli di interesse per il progetto in esame:

- Nella lettera A) dell'Allegato I della Delibera Assembleare 28/2010 sono aggiunte le fasce di tutela fluviale di cui all'articolo 17 del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR);
- Nella lettera B) dell'Allegato I della Delibera Assembleare 28/2010:
 - Fatto salvo quanto previsto al successivo punto, si specifica che nelle aree agricole considerate idonee ope legis, di cui all'art.20, comma 8, lett. c-ter del D.Lgs 199/2021 gli impianti possono interessare il 100% delle aree agricole, evitando qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi. La medesima specificazione opera per le aree agricole elencate nella lettera C), punto 1 dell'Allegato I della delibera. Nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate, sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati.
 - Nelle aree agricole di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-quater del D.Lgs 199/2021, nonché in quelle non dichiarate idonee dalla legislazione statale vigente, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla lettera B), punto 8 dell'Allegato I della delibera; ovvero che sono considerate aree idonee le aree agricole qualora l'impianto occupi una superficie non superiore al 10% delle particelle catastali contigue nella disponibilità del proponente. Non costituiscono fattori di discontinuità i corsi d'acqua, le strade e le altre infrastrutture lineari.



3.3 NORMATIVA NAZIONALE - DECRETO LEGISLATIVO N. 190 DEL 25 NOVEMBRE 2024

Il Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 "Regimi amministrativi per produzione energia da fonti rinnovabili (cd. "Testo unico rinnovabili)" definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo e gli elettrolizzatori, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti. Il decreto è stato successivamente modificato dal D.L. 21 novembre 2025, n. 175, recante "Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili" e successive modifiche e integrazioni.

Il D.Lgs. 190/2024 ha inoltre abrogato l'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, che disciplinava l'individuazione delle aree idonee per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER).

Attualmente, la disciplina delle aree idonee è contenuta nell'articolo 11-bis del D.Lgs. 190/2024, che individua le aree idonee su terraferma per la realizzazione di impianti FER.

Articolo 11-bis Aree idonee su terraferma

Comma 1 – *"Fermo restando quanto previsto all'articolo 11-ter, sono considerati aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili:*

- a. i siti ove sono già installati impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La variazione dell'area di cui al primo periodo non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;*
- b. le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- c. le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;*
- d. le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;*
- e. i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;*
- f. i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;*
- g. i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per le finalità ivi previste;*
- h. i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;*
- i. i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nei casi di beni a destinazione agricola, di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché i beni statali individuati dalla medesima Agenzia*



di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

- l. per gli **impianti fotovoltaici**, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):*
- 1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola o zootecnica né alla produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;*
 - 2) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;*
 - 3) gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;*
 - 4) le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati;*
 - 5) le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;*
 - 6) gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;*
 - 7) gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;*

[...]

*Comma 2 – “L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), d), e), f) e l), numeri 1) e 2). Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr (Pnc) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del Pnrr. **È comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra.** Per l'installazione di un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente si dota di dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l'impianto è idoneo a conservare almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile. La dichiarazione è allegata al progetto presentato ai sensi dell'articolo 9 e comunque messa a disposizione dell'amministrazione nell'ambito delle attività di controllo.”*

Da analisi della normativa emerge che è comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra.



4. VERIFICA DI COERENZA CON LA NORMATIVA REGIONALE

Considerando il quadro normativo vigente, l'area di progetto ricade parzialmente all'interno aree idonee ai sensi del D.Lgs. 190/2024, ed in parte all'interno di aree agricole non vincolate, per le quali risultano comunque consentite specifiche tipologie di installazioni agrivoltaiche.

In particolare, una porzione dell'area di intervento ricade tra le aree individuate dall'art. 11-bis, comma 1, lett. l.1 del D.Lgs. 190/2024, che considera idonee le aree agricole ubicate entro una distanza di 350 metri da stabilimenti industriali o produttivi. Nel caso in esame, l'area ricade parzialmente in aree agricole ubicate a 350 metri da impianti industriali, quali l'azienda Unigrà, specializzata nella produzione di ingredienti per l'industria alimentare.

Un'ulteriore porzione dell'area di progetto ricade invece in area agricola non soggetta a specifici vincoli, per la quale il D.Lgs. 190/2024, art. 11-bis, comma 2, prevede che sia sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici con moduli collocati in posizione elevata da terra.



LEGENDA

-  Area recintata impianto
-  Area agricola non vincolata - D.Lgs 190/2024, art. 11-bis, comma 2
-  Area idonea - D.Lgs 190/2024, art. 11-bis, comma 1 lett. I.1
-  Buffer di 350 metri da area industriale - Azienda Unigrà

Figura 4.1: Idoneità area di impianto ai sensi della Normativa Nazionale

Dal punto di vista della normativa regionale, la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 125/2023 non risulta ancora adeguata alle recenti modifiche introdotte dalle integrazioni del D.Lgs. 190/2024. La disciplina regionale continua, infatti, a fare riferimento alle categorie di aree individuate dal precedente art. 20 del D.Lgs. 199/2021, ora abrogato.

In particolare, la DAL 125/2023 stabilisce che:

- nelle aree riconducibili alla lettera c-ter dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 sia consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici fino al 100% della superficie agricola disponibile;



- nelle aree riconducibili alla lettera c-quater del medesimo articolo la superficie occupata dai moduli fotovoltaici non possa superare il 10% della superficie delle particelle catastali nella disponibilità del proponente.


Al fine di verificare la coerenza del progetto con il quadro normativo attualmente vigente, è stata pertanto effettuata una riconduzione interpretativa tra le categorie previste dalla normativa previgente e quelle introdotte dal D.Lgs. 190/2024.

In particolare:

- le aree di cui alla lettera c-ter dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 possono essere assimilate alle aree idonee individuate dall'art. 11-bis, comma 1, lett. l.1 del D.Lgs. 190/2024;
- le aree riconducibili alla lettera c-quater del medesimo articolo possono essere ricondotte alle aree agricole non vincolate disciplinate dall'art. 11-bis, comma 2, nelle quali è consentita l'installazione di impianti agrivoltaici con specifiche limitazioni.

Alla luce di tale interpretazione, risulta che:


- nella porzione di area ricadente entro i 350 metri dallo stabilimento Unigrà è possibile realizzare l'impianto senza limitazioni percentuali rispetto alla superficie agricola disponibile;
- nella restante porzione dell'area agricola non vincolata la superficie di proiezione dei moduli fotovoltaici non può superare il 10% della superficie agricola complessivamente nella disponibilità del proponente.



LEGENDA

 Area recintata impianto

DAL n. 28/2010 e s.m.i. della DAL n. 125/2023 - Allegato I, Lett. B)

 Punto 4) - Area interna al buffer di 350m da impianti industriali - Gli impianti possono occupare il 100% dell'area agricola


 Punto 4-bis) - Area agricola non vincolata - Sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici, i quali non possono occupare più del 10% delle aree nella disponibilità del proponente

Figura 4.2: Classificazione secondo la Normativa Regionale

Sulla base di tali condizioni è stato pertanto effettuato il calcolo della superficie agricola asservibile, necessaria a garantire la conformità del progetto alle disposizioni della DAL 125/2023.

Di seguito si riporta il calcolo delle superfici di progetto e della superficie agricola necessaria all'asservimento ai fini del rispetto del limite del 10% previsto dalla normativa regionale



Tabella 4.1: Calcolo superficie asservibile necessaria

	SUPERFICIE (HA)
Superficie complessiva proiezione dei pannelli area di impianto	66,74
<i>Area agriPV agricola non vincolata</i>	
A - Superficie area agricola non vincolata	318,92
B - Superficie totale	611,90
C - Proiezione pannelli (10% di B)	61,190
D - Area agricola in disponibilità asservibile (A-C)	257,73
E - Superficie complessiva necessaria all'asservimento (90% di B)	550,710
<i>Area interna ai 350 m da stabilimento</i>	
F - Superficie area nei 350 m da stabilimento	24,34
G - Proiezione pannelli	5,55
H - Area in disponibilità asservibile (F-G)	18,79
I - Area agricola interna complessiva asservibile (D+H)	276,52
Superficie esterna necessaria all'asservimento (E-I)	274,19

Considerando le aree agricole interne all'area di impianto, utilizzabili come superficie asservibile (pari a 276,52 ha), per rispettare quanto prescritto dalla DAL 125/2023 risulta necessaria una superficie complessiva asservibile pari a **550,71 ha**, determinata sulla base della superficie di proiezione dei moduli fotovoltaici prevista in progetto.

Pertanto, le superfici agricole disponibili all'interno dell'area di impianto non risultano sufficienti a garantire il rispetto del limite del 10% di occupazione della superficie agricola disponibile previsto dalla DAL 125/2023, previsto dalla normativa regionale, con un fabbisogno aggiuntivo di superficie agricola pari a **274,19 ha**.

Al fine di assicurare la conformità del progetto a quanto stabilito dalla DAL 125/2023, il Proponente ha pertanto provveduto a contrattualizzare ulteriori superfici agricole esterne all'area di impianto, da destinare ad asservimento dell'impianto agrivoltaico.

Le aree contrattualizzate restano destinate ad uso agricolo e risultano funzionali esclusivamente alla verifica della superficie agricola disponibile ai fini del rispetto della normativa regionale vigente.

Di seguito si riportano le particelle catastali interessate dall'asservimento e le relative superfici, individuate dal Proponente al fine di garantire la conformità del progetto al quadro normativo regionale vigente.



Tabella 4.2: Particelle contrattualizzate interessate dall'asservimento

COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE (MQ)
Conselice	9	86	56.155
Conselice	9	88	2.115
Conselice	9	89	21.607
Conselice	10	63	25.535
Conselice	10	64	6.631
Conselice	10	73	173.035
Conselice	10	77	225.920
Conselice	10	78	5.862
Conselice	10	79	6.662
Conselice	10	81	14.159
Conselice	10	83	21.116
Conselice	10	96	1.199
Conselice	11	1	2.110
Conselice	11	6	65.077
Conselice	11	21	495.761
Conselice	12	30	1.220
Conselice	12	78	64.580
Conselice	13	40	2.420
Conselice	13	42	1.520
Conselice	13	43	12.370
Conselice	13	44	37.950
Conselice	18	31	408.832
Argenta	168	14	94.538
Argenta	168	42	9.022
Argenta	168	43	1.110
Argenta	168	47	3.337
Argenta	168	53	50.488
Argenta	168	54	23.170
Argenta	168	55	9.085
Argenta	173	23	3.583
Argenta	173	24	14.119




COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE (MQ)
Argenta	173	41	9.384
Argenta	173	42	14.046
Argenta	173	47	120.091
Argenta	173	49	6.793
Argenta	173	50	6.800
Argenta	173	51	338
Argenta	173	52	243.688
Argenta	173	53	10.149
Argenta	173	64	5.471
Argenta	173	67	5.843
Argenta	173	68	14.754
Argenta	173	69	6.668
Argenta	173	70	227.405
Argenta	173	71	7.885
Argenta	173	74	133.039
Argenta	174	7	28.958
Argenta	174	46	24.722
Argenta	174	64	7.447
Argenta	174	65	27.716
Argenta	174	72	7.200
Argenta	174	73	92.362
Argenta	174	79	156.991
Argenta	174	81	165.671
Argenta	174	82	9.463
Argenta	174	83	550
Argenta	174	84	149.897
Argenta	174	85	7.577
Argenta	174	87	2.500
Argenta	174	88	8.676
SUPERFICIE COMPLESSIVA (mq)			3.362.332
SUPERFICIE COMPLESSIVA (ha)			336,23



Dalla tabella sopra riportata si evince che le particelle contrattualizzate dal Proponente garantiscono una superficie agricola complessiva sufficiente a coprire il fabbisogno di asservimento pari a **274,19 ha**, consentendo pertanto il rispetto delle condizioni previste dalla **DAL 125/2023** in merito al rapporto tra superficie agricola disponibile e superficie di proiezione dei moduli fotovoltaici.

Si riporta, in Figura 4.3 e Figura 4.4, l'individuazione delle particelle catastali di cui alla Tabella 4.2 utili all'asservimento previsto dalla DAL 125/2023.



LEGENDA



-  Area catastale
-  Aree in asservimento

Figura 4.3: Aree in asservimento DAL 125/2023



LEGENDA



-  Area catastale
-  Aree in asservimento

Figura 4.4: Aree in asservimento DAL 125/2023